




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2660-A

Deleghe al Governo in materia di lavoro e di
ammortizzatori sociali

(Approvato dal Senato A.S. 1428)

N. 47 – 20 novembre 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2660-A

Deleghe al Governo in materia di lavoro e di
ammortizzatori sociali

(Approvato dal Senato A.S. 1428)

N. 47 – 20 novembre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

ARTICOLO 1, COMMI 1 E 2	3
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI.....	3
ARTICOLO 1, COMMA 7	4
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI.....	4
ARTICOLO 1, COMMI 8 E 9	5
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI MATERNITÀ E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO.....	5
ARTICOLO 1, COMMI 13 E 15	6
SISTEMA DI MONITORAGGIO ED ENTRATA IN VIGORE	6

PREMESSA

Il provvedimento, già approvato dal Senato, reca una delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

La Commissione Bilancio ha esaminato il testo del provvedimento licenziato dal Senato, esprimendo il prescritto parere.

Successivamente la Commissione di merito (XI Lavoro) ha concluso l'esame del provvedimento, apportando modifiche al testo.

Si ricorda che il testo iniziale del provvedimento (S. 1428) è corredato di relazione tecnica. Con riferimento alle modifiche approvate dalla Commissione di merito non risultano trasmesse relazioni tecniche.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1, commi 1 e 2

Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali

Le norme, nel testo licenziato dal Senato, delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, al fine di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro oppure dei beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro.

Le modifiche approvate in sede di Commissione di merito intervengono sui principi e criteri di delega, disponendo tra l'altro quanto segue:

- nell'ambito dei rapporti in costanza di lavoro, le integrazioni salariali che non possono essere autorizzate in presenza di una cessazione delle attività aziendali sono quelle riguardanti le attività in stato di cessazione definitiva;

- nell'ambito dei medesimi rapporti, viene prevista la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti mediante strumenti certi ed esigibili;
- è stabilito che la revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà possa prevedere l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione.

Al riguardo, si osserva in via preliminare, anche con riferimento al testo in esame (analogamente a quanto già osservato in merito al testo licenziato dal Senato) che, qualora uno o più decreti attuativi dovessero determinare effetti onerosi privi di compensazione, tali decreti dovrebbero essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi (inclusa la legge di stabilità) recanti lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 12, del disegno di legge in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la previsione di meccanismi standardizzati nell'ambito della concessione di trattamenti di sostegno al reddito potrebbe comportare un aumento delle risorse erogate essendo le stesse al momento legate a margini di discrezionalità in capo alle pubbliche amministrazioni coinvolte e alle risorse effettivamente stanziare.

Si rileva altresì che l'impossibilità di accedere ai meccanismi di integrazione salariale in caso di chiusura definitiva (definizione più circoscritta rispetto alla formulazione del testo originario, in cui si faceva riferimento alla chiusura dell'attività senza ulteriori specificazioni) potrebbe incidere sugli oneri relativi all'erogazione di dette integrazioni (in quanto si avrebbe una minore riduzione di oneri).

ARTICOLO 1, comma 7

Delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali

Le norme, nel testo licenziato dal Senato, delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro.

Le modifiche approvate dalla Commissione di merito intervengono sui principi e criteri di delega, introducendo tra l'altro la lettera *c-bis*), che prevede il rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro.

Al riguardo, andrebbero precisate le modalità di rafforzamento degli strumenti volti a favorire l'alternanza tra scuola e lavoro. Tale rafforzamento, infatti, potrebbe comportare l'impiego di maggiori risorse (umane, strumentali o finanziarie) rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente.

Ciò premesso, si ribadisce quanto già osservato nella scheda precedente con riferimento al meccanismo di compensazione di eventuali oneri derivanti dai decreti attuativi previsto dall'articolo 1, comma 12, del provvedimento in esame.

ARTICOLO 1, commi 8 e 9

Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e lavoro

Le norme, nel testo licenziato dal Senato, allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti misure per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Le modifiche approvate dalla Commissione di merito intervengono sui principi e criteri di delega come segue:

- l'ambito della tutela della maternità e della conciliazione vita/lavoro viene riferito non più al sostegno della genitorialità ma al sostegno delle cure parentali;
- viene prevista l'istituzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere [comma 9, lett. *i*]);
- vengono previste la semplificazione e la razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, nonché delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro [comma 9, lett. *l*]).

Al riguardo, si rileva che l'introduzione di specifici congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere sembra configurare, rispetto al testo

licenziato dal Senato, un ampliamento degli interventi di tutela. Andrebbe escluso che da tale estensione possano derivare effetti apprezzabili per la finanza pubblica.

Circa i meccanismi di compensazione finanziaria relativi alla fase attuativa della disciplina in esame, si rinvia a quanto già osservato nelle schede precedenti con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, del disegno di legge in esame.

ARTICOLO 1, commi 13 e 15

Sistema di monitoraggio ed entrata in vigore

Normativa vigente: L'articolo 1, comma 2, della legge 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) ha istituito presso il Ministero del lavoro un Sistema permanente di monitoraggio e di valutazione basato su dati forniti dall'ISTAT e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale. Al Sistema concorrono anche le parti sociali (partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori). L'attuazione di tale norma non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Le modifiche approvate dalla Commissione di merito aggiungono un periodo finale al **comma 13**, prevedendo che il monitoraggio degli interventi di attuazione della delega in esame sia assicurato dal Sistema permanente di monitoraggio e valutazione (di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 92/2012), che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

È stato infine introdotto il **comma 15**, che anticipa al giorno seguente la pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* l'entrata in vigore del provvedimento in esame e dei relativi decreti legislativi di attuazione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.